

24/III/2009

PERMESSO PARENTALE PER MATERNITÀ: NE HA DIRITTO IL FIGLIO CONVIVENTE DEL DISABILE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, ha ribadito l'orientamento manifestato con le precedenti Sentenze n. 233/05 e n. 158/07 ed ha dichiarato incostituzionale l'Art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'Art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Alla base della Pronuncia il caso di un collaboratore scolastico, che si vide negato dall'Istituto statale di istruzione superiore, presso il quale prestava servizio a tempo indeterminato, il diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per poter assistere, in qualità di unico soggetto convivente, la madre in situazione di disabilità grave, certificata ai sensi dell'Art. 3 c. 3 della Legge 104/92.

La fruizione del congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'Art. 42 c. 5 del D.Lgs. 151/01, è dunque riconosciuta a: fratelli, sorelle, coniuge ed ora anche ai figli del disabile.

La Corte partendo dai principi desumibili dagli Artt. 2-3 e 32 della Costituzione, è giunta a riconoscere il rapporto di stretta e diretta correlazione del congedo straordinario "con le finalità perseguite dalla Legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia".